

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

**Istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale. D.D. 1635/2016.**

**OGGETTO: PROGETTO D'IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI, IN ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI MONTERONI DI LECCE. PROPONENTE: PAR S.R.L.. ISTANZA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) E DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) - D.LGS. N. 152/2006, L.R. N. 11/2001. DINIEGO.**

**Visti:**

- l'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno e che nel corso dello stesso non è consentito il ricorso all'indebitamento, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza ed è altresì consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222;
- il decreto del Ministro dell'Interno dell'1 marzo 2016, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2016;
- l'articolo 163, comma 1, D.Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che "Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato";
- il comma 3, dell'art. 1ter della legge 125/2015 che dispone che nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano le disposizioni di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015;
- l'articolo 163, comma 5, D.Lgs. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari il 4 gennaio 2016, avente Prot. n° 98, con la quale si afferma che "ai sensi dell'articolo 153 comma 4 e 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, dell'articolo 21 commi 1 e 2 e dell'articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2016 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge";
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

**Vista la normativa vigente in materia:**

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 14/06/2007, n. 17, "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*", con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/2001;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., "*Norme in materia ambientale*", che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n.4, "*Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)*";

**Visti altresì:**

- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i., "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il D.Lgs. n. 42/2004, "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*";
- il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2668 del 28/12/2009;

**Premesso:**

- che con istanza di data 14/04/2014 (in atti al protocollo n. 29111 del 15/04/2014) e successive note di integrazione/perfezionamento (protocolli in ingresso n. 52447 dell'11/07/2014 e n. 58738 dello 07/08/2014), PAR S.r.l. ha formalizzato la richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale per un progetto di impianto di digestione anaerobica e di compostaggio della frazione organica dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali, in zona industriale del Comune di Monteroni di Lecce;
- che in allegato a nota pervenuta in data 29/09/2014 (in atti al protocollo n.69080 del 30/09/2014) è stata prodotta documentazione attestante l'avvenuto espletamento degli obblighi di legge in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico al procedimento;
- che con nota n. 66608 del 19/09/2014 l'ufficio provinciale competente ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l'avvio del procedimento avente ad oggetto la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata ambientale inerente un progetto di impianto di digestione anaerobica e di compostaggio della frazione organica dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali, in zona industriale del Comune di Monteroni di Lecce, e, contestualmente, all'indizione di Conferenza dei Servizi, convocata, per la prima seduta, in data 18/11/2014;
- che in data 18/11/2014 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale risulta trasmesso agli Enti interessati in allegato a nota n. 83976 del 21/11/2014;
- che nel corso delle suddetta seduta si è evidenziato quanto di seguito:
  - « ... omissis ...dato atto della presenza di:
  - PAR S.r.l.: Dott. Damiano Reale, Amministratore; Ing. Pietro Licignano, progettista;
  - COMUNE DI MONTERONI DI LECCE: Ing. Nicola Toma, Dirigente Servizio Urbanistica; Ing. Antonio Pezzuto,

Assessore urbanistica;

- *COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO: Dott. Alessandro Polimeno;*
  - *ASL LECCE - Area Nord –SISP: Dott.ssa Teresa Alemanno;*
  - *PROVINCIA DI LECCE – SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA: Dott. Giorgio Piccinno, responsabile del procedimento; Ing. Roberto Aloisio;*
- e della assenza di:*
- *ARPA PUGLIA – DAP Lecce;*
  - *ASL LECCE – SPESAL;*
  - *Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;*
  - *Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;*
  - *Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;*

*dichiara aperta la seduta.*

*Il dott. Polimeno consegna una nota parere del proprio Comando (prot. n. 20010/12884 del 18/11/2014).*

*Dopo un sintetico richiamo al contesto procedurale in cui si inserisce la attività della Conferenza, la parola viene ceduta al progettista, al fine di relazionare sulle caratteristiche dell'impianto, la portata delle sue attività, le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate, il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente.*

*L'ing. Licignano riferisce che il lay-out dell'impianto è comprensivo di varie sezioni, funzionalmente interconnesse, destinate a:*

- *trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (all'interno di esistente capannone, denominato "A") tramite processi di "Digestione Anaerobica" e di "Compostaggio";*
- *insacchettamento del compost maturo e deposito, da destinare alla commercializzazione (all'interno di esistente capannone, denominato "B");*
- *depurazione del biogas generato dalla digestione anaerobica, per la separazione ed il recupero al 100% per uso alimentare dell'anidride carbonica dal biogas e l'ottenimento di biometano puro al 99,9% da immettere nella rete di distribuzione del gas naturale (in container al di sotto della esistente tettoia, denominata "D");*
- *condensazione in bombole della CO2 per la successiva vendita per uso alimentare (al di sotto della esistente tettoia, denominata "D");*
- *condizionamento (per correzione PCI ed odorizzazione) del biometano ottenuto, al fine di renderlo percepibile all'olfatto prima della sua immissione nella rete pubblica (in container al di sotto della esistente tettoia, denominata "D").*

*L'impianto è stato dimensionato per una capacità di trattamento annua di 33.032 tonnellate della sola frazione organica dei rifiuti solidi urbani, ottenuta dalla raccolta differenziata domestica e da grandi utenze, dei rifiuti organici "assimilati agli urbani" e dei rifiuti organici "speciali", ottenuti da attività agro-industriali, oltre a 7.000 tonnellate di verde da sfalci e potature del verde pubblico e privato.*

*Per l'immissione del biometano prodotto in rete si utilizzerà una cabina di depressurizzazione già presente all'interno del lotto, opportunamente modificata. A tale proposito i referenti del proponente precisano che si sono già avuti contatti con il gestore della rete SNAM, che ha dato la disponibilità a ricevere nella propria rete il biometano prodotto con la digestione anaerobica dei rifiuti compostabili.*

*Il progettista indica in cinque milioni di mc la produzione annua di biogas, di cui il 60% è rappresentato da*

*metano, e la restante frazione da CO<sub>2</sub>, vapore acqueo, ammoniacca, ecc..*

*La produzione annua di CO<sub>2</sub> è valutata dell'ordine di 4.000 tonnellate. Il referente del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco evidenzia la necessità che le modalità di stoccaggio siano descritte in maniera dettagliata. Oltre a ciò, egli evidenzia che le specifiche tecnico-costruttive dei digestori, per la cui realizzazione è previsto l'impiego di calcestruzzo, richiedono una specifica deroga alla ordinaria normativa tecnica in materia di accumulo gas.*

*Gli intervenuti alla Conferenza concordano con la necessità che sia fornito un quadro esaustivo dell'attività proposta, con livello tecnico di approfondimento sufficiente a indicare i parametri dimensionali e strutturali del progetto, completi di cartografia tematica di descrizione del sito e dell'area circostante.*

*Per la circostanza che i capannoni che ospiteranno le installazioni e le apparecchiature di progetto presentano una copertura in cemento-amianto è chiesto di chiarire quali sono gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza da porre in essere. L'ing. Licignano asserisce che è prevista l'integrale sostituzione delle coperture e che provvederà a redigere un adeguato piano di lavoro per la rimozione delle lastre di copertura in cemento-amianto.*

*È precisato che l'intero capannone denominato "A" sarà in depressione rispetto all'ambiente esterno.*

*La Conferenza, pur dando atto che il sito di progetto ricade in area sotto il profilo urbanistico-edilizio destinata ad attività industriali, in considerazione della presenza di abitati a meno di 2 km e di molte aree residenziali e recettori sensibili nell'intorno, richiede al proponente di produrre uno studio modellistico sulla ricaduta degli inquinanti emessi in atmosfera, in particolare delle sostanze odorifere.*

*Il dott. Piccinno anticipa che alle successive sedute della Conferenza saranno convocati anche i Comuni limitrofi di Arnesano e Carmiano e, visto l'utilizzo di RSU, anche dell'OGA - ATO Provincia di Lecce, al fine di valutare la conformità dell'intervento di progetto con la pianificazione provinciale degli impianti di compostaggio a servizio dell'ambito territoriale.*

*Alle ore 11,30 il dott. Polimeno si congeda dalla riunione.*

*L'ing. Aloisio dà lettura del parere di ARPA PUGLIA (prot. n.63451 del 18/11/2014), pervenuto a mezzo PEC. Al fine di consentire alla proponente PAR S.r.l. puntuale riscontro ai rilievi, osservazioni e richieste ivi contenute, la citata nota costituirà parte integrante e sostanziale del presente verbale.*

*Successivamente si provvede a lettura della nota (prot. n. 20010/12884 del 18/11/2014) con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco "comunica che il progetto, così come pervenuto .... omissis ....., non consente il favorevole accoglimento da parte di questo Ufficio essendo state rilevate alcune inosservanze alle norme che regolamentano la specifica attività di accumulo di gas".*

*La Conferenza prescrive l'adeguamento del progetto al R.R. n. 26/2013, relativamente alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento, e al R.R. n. 26/2011 per quel che concerne i reflui domestici. È inoltre richiesto un elaborato di dettaglio a descrizione delle operazioni di manutenzione del biofiltro al fine di mantenerlo in perfetta efficienza.*

*Il dott. Piccinno segnala l'inadeguatezza della documentazione AIA prodotta in rapporto ai contenuti puntualmente individuati all'art.29-ter, c.1, del D.Lgs. n.152/06, rammentando, con riferimento ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale, le attribuzioni del Sindaco ai sensi degli artt.216/217 del R.D. n.1265 del 27/07/1934 (c.d. testo unico delle leggi sanitarie)»;*

- che con nota 16/03/2015, protocollo n. 17097, è stata convocata per il giorno 23/04/2015 la seconda seduta della Conferenza di Servizi;
- che con nota di data 25/03/2015 PAR S.r.l., per la circostanza che « ....è in fase di redazione una ot-

*timizzazione progettuale al fine di ulteriormente ridurre gli impatti ambientali previsionali (odorigeno, rumore, polveri) e di sicurezza del lavoro ....»*, ha chiesto il rinvio a nuova data della seconda seduta della Conferenza di Servizi istruttoria, fissata per il giorno 23/4/2015;

- che l'Ufficio competente, con comunicazione n. 23955 del 14/04/2015, ha provveduto a disporre il rinvio della Conferenza, stabilendo per il 21/05/2015 la nuova data di convocazione;
- che in allegato a nota dello 06/05/2015 (protocollo in ingresso n. 28721) PAR S.r.l. ha trasmesso compact disc, contenente tavole di progetto, relazione tecnica e relazione tecnica integrativa, con la precisazione che « *il progetto, a seguito delle osservazioni espresse dagli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi del 18/11/2014, è stato ottimizzato per ciò che riguarda sia gli aspetti ambientali che della sicurezza dei lavoratori; pertanto le tavole grafiche e la relazione tecnica sostituiscono integralmente le precedenti* »;
- che con nota 13/05/2015 (prot. n.27308) ARPA Puglia ha chiesto il rinvio della Conferenza di Servizi fissata per il giorno 21/05/2015, a causa di concomitanti impegni istituzionali già assunti dai funzionari della Agenzia coinvolti nel procedimento;
- che l'Ufficio competente, giusta comunicazione n. 31402 del 18/05/2015, ha provveduto a rinviare al giorno 26/05/2015 la adunanza della Conferenza;
- che in data 26/05/2016 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale risulta trasmesso agli Enti interessati in allegato a nota n. 35607 dello 05/06/2015;

- che nel corso delle suddetta seduta si è evidenziato quanto di seguito:

« *... omissis ...dato atto della presenza di:*

- *PAR S.r.l.: Ing. Pietro Licignano e Ing. Roberto Paladini, progettisti; Dott. Riccardo Buccolieri (RESEAU S.r.l.); Dott. Gianni Recchia (SCHMACK BIOGAS S.r.l.);*
- *COMUNE DI MONTERONI DI LECCE: Ing. Nicola Toma, Dirigente Servizio Urbanistica;*
- *COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO: Dott. Alessandro Polimeno;*
- *OGA-ATO Provincia di Lecce: Ing. Marianna Stefanelli;*
- *ARPA PUGLIA – DAP Lecce: Dott.ssa Valeria Lezzi, Dott.ssa Gabriella Trevisi;*
- *ASL LECCE - Area Nord –SISP: Dott.ssa Teresa Alemanno;*
- *Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto: Arch. Pietro Copani;*
- *PROVINCIA DI LECCE – SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA: Dott. Giorgio Piccinno, responsabile del procedimento;*

*e della assenza di:*

- *ASL LECCE – SPESAL;*
- *Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;*
- *Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;*
- *COMUNE DI ARNESANO;*
- *COMUNE DI CARMIANO;*

- COMUNE DI COPERTINO;

si dichiara aperta la seduta.

*E' ammesso a partecipare alla riunione, ferma restando la preclusione di ogni intervento alla discussione, il Comitato "No Centrale", con sede in Monteroni di Lecce, che ne aveva fatta formale richiesta con nota di data 23/02/2015.*

*Il Presidente provvede, poi, a dare lettura del verbale della precedente seduta, del giorno 18/11/2014, nel corso della quale gli intervenuti alla Conferenza hanno richiesto al proponente di produrre integrazioni documentali.*

*Con nota di data 06/05/2015, PAR S.r.l. ha provveduto alla trasmissione di "n. 1 Compact Disc contenente le Tavole di progetto, la Relazione Tecnica e la Relazione Tecnica Integrativa. Si sottolinea che il progetto, a seguito delle osservazioni espresse dagli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi del 18/11/2014, è stato ottimizzato per ciò che riguarda sia gli aspetti ambientali che della sicurezza dei lavoratori; pertanto, le Tavole grafiche e la Relazione Tecnica sostituiscono integralmente le precedenti già in Vs possesso".*

*Le richieste della Conferenza sono tuttavia soddisfatte solo parzialmente, attesi i ritardi nella consegna ai diversi Enti di un secondo CD Rom contenente ulteriori elaborati tecnici.*

*È portata all'attenzione della Conferenza nota-parere (prot. n. 80276 del 26/05/2015) di ASL LECCE – Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – Area Nord, pervenuta tramite PEC, della quale viene data lettura.*

*In seguito la parola è ceduta ai tecnici consulenti della società proponente, al fine di spiegare le modifiche apportate al lay-out dell'impianto e le conseguenti modificazioni delle emissioni.*

*Gli aspetti salienti delle varianti sono descritti dall'ing. Licignano. Seguono, a chiarimento dei processi di digestione anaerobica e compostaggio della FORSU e delle valutazioni previsionali dell'impatto odorifero, gli interventi, nell'ordine, del dott. Recchia e del prof. Buccolieri.*

*Dalla descrizione fornita risulta evidente la sostanzialità delle modifiche apportate al progetto.*

*I referenti della Provincia sostengono che tale carattere di sostanzialità comporta, sotto il profilo ambientale, una rivisitazione dello studio d'impatto, che tenga conto dei nuovi processi di trattamento e delle mutate caratteristiche emissive. Essi sono dell'avviso che ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni contenute all'art.24, c. 9-bis, del D.Lgs.152/06, per le quali: "L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai sensi dell'articolo 23, comma 3 e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 9, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 9. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni".*

*Detto orientamento della Provincia, di disporre che il proponente proceda a nuove misure di pubblicità, con conseguente riapertura dei termini per la presentazione di osservazioni, è condiviso dai presenti.*

*La Conferenza prescrive che il proponente proceda a verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del D.Lgs.152/06, da effettuarsi secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del D. M. 13/11/2014, n.272.*

*Il rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dott. Polimeno, consegna un preventivo nulla osta di fattibilità (prot. n.12884 del 26/05/2015), ferma restando la presentazione degli elaborati*

*tecnici richiesti ai fini delle valutazioni di competenza.*

*L'arch. Copani, delegato della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, richiede che lo studio d'impatto ambientale venga integrato con adeguate valutazioni dell'impatto sul paesaggio.*

*I referenti di ARPA Puglia – DAP Lecce prescrivono che il progetto sia integrato con una analisi di coerenza con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con D.C.R. 8/10/2013 n.204, nonché con una valutazione dell'impatto sanitario dell'impianto, alla luce delle "Linee guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA)" documento redatto a cura del Gruppo di lavoro Inter-Agenziale Ambiente e Salute Coordinato dalla Direzione generale di ARPA Puglia.*

*La Conferenza sospende i lavori alle ore 13, per aggiornarsi a data da stabilire successivamente alla presentazione della integrazione documentale »;*

- che con nota pervenuta in data 30/10/2015 (in atti al protocollo n.66155), PAR S.r.l. ha formalizzato richiesta, ai sensi dell'art.9 della L.R. n.11/2001, di definizione concordata dei contenuti della relazione di approfondimento inerente lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) ed, in particolare, la Valutazione dell'Impatto sulla Salute pubblica dell'impianto;
- che l'Ufficio competente, con nota n. 70191 del 17/11/2015, ha provveduto a riscontare le soprarichiamata richiesta, facendo rilevare che la definizione concordata dei contenuti del SIA, da svolgersi in contraddittorio con il proponente e con le amministrazioni locali interessate, va a inserirsi in un procedimento amministrativo dall'iter alquanto complesso, per via della necessità di coordinamento tra VIA e AIA, e per le modifiche sostanziali che la società ha ritenuto di apportare al progetto. Quest'ultima circostanza ha indotto l'Autorità competente a disporre a carico del proponente nuove misure di pubblicità (come da verbale della Conferenza di Servizi del 26/05/2015), senza aver avuto a tutt'oggi riscontro. Lo svolgimento di quest'ulteriore fase di definizione concordata ha la conseguenza di determinare un ulteriore allungamento dei tempi di conclusione del procedimento, già attualmente al limite della compatibilità con i termini concessi allo svolgimento della Conferenza dei Servizi. Per le considerazioni riportate l'Ufficio ritiene, in definitiva, che l'accoglimento della richiesta di effettuazione in contraddittorio di una fase di definizione concordata dei contenuti del SIA debba obbligatoriamente essere subordinato a espressa rinuncia di PAR S.r.l. all'istanza in essere e ad una sua riproposizione all'esito della richiesta fase di definizione concordata ai sensi dell'art.9 della L.R. n.11/2001.
- che con nota 19/11/2015 (in atti al protocollo n.70971) PAR S.r.l. ha comunicato «*di voler rinunciare alla fase di definizione concordata dei contenuti del SIA*» e «*di essere in procinto, contestualmente alla consegna degli elaborati richiesti, di dare pubblicità ai sensi dell'art.24, co. 9-bis, del D.Lgs. 152/2006*»;
- che con nota 11/01/2016, prot. n. 931, è stata convocata per il giorno 11/02/2016 la terza seduta della Conferenza di Servizi;
- che in allegato a nota dello 20/01/2016 (protocollo in ingresso n. 2778) PAR S.r.l. ha trasmesso (facendo riferimento a "Impianto per la produzione di biometano dalla digestione anaerobica della frazione organica dei R.S.U. a valle della raccolta differenziata FORSU") compact disc, contenente tavole e relazioni di progetto, oltre alla documentazione integrativa richiesta nelle Conferenze di Servizi già svoltesi, con la precisazione che «*il progetto, a seguito delle osservazioni espresse dagli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi del 18/11/2014 e del 26/05/2015, è stato ottimizzato per ciò che riguarda sia gli aspetti ambientali che della sicurezza dei lavoratori; pertanto il contenuto del compact disc, per comodità di lettura, sostituisce integralmente tutta la documentazione precedente* »;

- che in allegato a nota del 26/01/2016 (in atti al protocollo n.6088 dello 01/02/2016) è stata prodotta documentazione attestante l'avvenuta ripetizione delle misure di pubblicità e di partecipazione del pubblico al procedimento, tramite divulgazione di pubblico avviso a mezzo stampa su BURP e quotidiani;
- che in nel corso della seduta della Conferenza di Servizi dell'11/02/2016, il cui verbale risulta trasmesso agli Enti interessati in allegato a nota n. 8574 dello 18/02/2016, si è evidenziato quanto di seguito:

*« ... omissis ...*

*Alla data il progetto, per asserzione della società proponente, è stato "ottimizzato per ciò che riguarda sia gli aspetti ambientali che della sicurezza dei lavoratori" a seguito delle osservazioni manifestate dai partecipanti alla Conferenza. Inoltre, l'intestazione originaria del progetto è stata modificata in "Impianto per la produzione di biometano dalla digestione anaerobica della frazione organica dei R.S.U. a valle della raccolta differenziata (FORSU)".*

*I lavori della Conferenza sono presieduti dal Dirigente del Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, Ing. Dario Corsini.*

*Dato atto della presenza di:*

- PAR S.r.l.: Ing. Pietro Licignano e Ing. Roberto Paladini, progettisti; Dott.ssa Silvia Lombardo e Dott. Tommy Meduri, consulenti (RETE 231); Dott. Riccardo Buccolieri, consulente (RESEAU S.r.l.); Dott. Giovanni Recchia, referente tecnico (SCHMACK BIOGAS S.r.l.);
- COMUNE DI MONTERONI DI LECCE: Dott.ssa Angelina Storino, Sindaco; Sig. Pierluigi Favale, Assessore Urbanistica; Ing. Nicola Toma, Dirigente Servizio Urbanistica;
- COMUNE DI CARMIANO: Dott. Giancarlo Mazzotta, Sindaco;
- OGA-ATO Provincia di Lecce: Arch. Fernando Bonocuore, Direttore;
- ARPA PUGLIA – DAP Lecce: Dott.ssa Gabriella Trevisi;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto: Arch. Pietro Copani;
- PROVINCIA DI LECCE – SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA: Dott. Giorgio Piccinno, Ing. Mario Manna, Dott. Salvatore Francioso;

*e della assenza di:*

- ASL LECCE - Area Nord – SPESAL;
- ASL LECCE - Area Nord –SISP;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- COMUNE DI ARNESANO;
- COMUNE DI COPERTINO;
- COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO;

*la seduta è dichiarata aperta.*

*E' ammesso ad assistere alla riunione il Comitato "No Centrale", con sede in Monteroni di Lecce, che ne aveva fatta formale richiesta.*

*È portata all'attenzione della Conferenza la nota (prot. n. 1885 dell'11/02/2016), pervenuta tramite PEC,*

con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce comunica che non parteciperà alla riunione, non essendo pervenuta la documentazione richiesta.

In apertura dei lavori il Presidente procede a un sintetico riepilogo dell'iter procedimentale, accennando, preliminarmente, alla circostanza che l'istanza di valutazione del progetto ha avuto sviluppi abbastanza complessi e articolati, anche per la sopraggiunta necessità di un coordinamento tra valutazione dell'impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale. Di fatto si tratta, quindi, di una ripartenza dell'iter istruttorio, tanto è vero che, così come disposto dalla Provincia, il proponente ha provveduto alla reiterazione delle misure di partecipazione e di pubblicità della procedura, tramite avviso a mezzo stampa (comparso sul B.U.R.P. n. 5 del 21/01/2016). Alla data i termini utili per la presentazione di osservazioni sono ancora aperti.

Ancora il Presidente puntualizza che, a decorrere dalla fase odierna, è intendimento dell'Ufficio pervenire ad una conclusione del procedimento nel minor tempo possibile. In tale prospettiva i soggetti convocati sono invitati ad esprimere chiaramente e in tempi ristretti i pareri per quanto di rispettiva competenza. Al contempo, adeguati ma inderogabili termini temporali saranno fissati per la consegna, da parte del proponente, delle eventuali integrazioni che si rendessero necessarie, in maniera tale da evitare, come accaduto nel passato, che una eccessiva dilatazione temporale del procedimento ingeneri fraintendimenti e incomprensioni con le municipalità e le popolazioni locali. L'eventuale non corrispondenza delle integrazioni rispetto alle richieste avanzate determinerà la chiusura del procedimento per carenza di documentazione.

Dopo queste premesse la Conferenza procede alla valutazione tecnica del progetto.

La parola è ceduta ai progettisti, al fine di fornire una descrizione delle finalità e caratteristiche dell'impianto, delle tecnologie e tecniche da utilizzare e del contesto territoriale ed ambientale del sito interessato e della relativa area vasta. Viene richiesta, in particolare, una descrizione dal quadro territoriale di riferimento.

Interviene l'ingegner Licignano il quale sostiene che il progetto è conforme sotto il profilo urbanistico, in quanto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani prevede che gli impianti di recupero e trattamento dei rifiuti siano realizzati in zona industriale, privilegiando l'utilizzo di aree industriali dismesse, come nel caso di specie di ex tabacchificio inserito in un contesto di 7 ettari di proprietà. Il Comune ha peraltro approvato un ampliamento della zona industriale in adiacenza all'insediamento esistente.

L'ingegnere procede nella sua esposizione segnalando che:

- Il sito di progetto è localizzato a circa 2 km dall'abitato di Monteroni di Lecce, dalla cui periferia sud-occidentale dista più esattamente 1.900 metri.
- Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani fa riferimento a quattro diverse tipologie d'impianto: discariche per rifiuti urbani; impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU); impianti di recupero energetico dei rifiuti urbani; impianti di trattamento dei rifiuti (ad es. impianti di trattamento meccanico e/o biologico dei rifiuti urbani).
- In relazione alle diverse tipologie d'impianto il Piano stabilisce una gradualità di fasce di rispetto da osservarsi in fase localizzativa. La massima estensione della fascia di rispetto da centri e nuclei abitati (di 2000 metri) è prescritta per gli impianti di discarica.
- Nel caso di specie si tratta di impianto di trattamento meccanico/biologico, per il quale la distanza di tutela da osservarsi risulta essere di 500 metri dai centri e nuclei abitati, di 1000 metri dagli siti sensibili. All'intorno dell'area d'impianto non vi sono, entro le rispettive distanze di tutela, né nuclei abitati (500 m), né tantomeno siti sensibili (1000 m).
- L'impianto risulta dimensionato per il trattamento di 33.000 tonnellate annue di FORSU, conferite dalle

aziende che effettuano il servizio di raccolta domestica urbana. Per quanto concerne il bacino di utenza il progettista asserisce che l'impianto non ha limiti territoriali, per quanto si punti a conferimenti aventi carattere di prossimità.

Al termine dell'intervento il Presidente chiarisce che l'autorizzazione della Provincia, di VIA e AIA coordinata, non sarà comprensiva di autorizzazioni alla produzione di biometano che è normata da specifica disciplina. L'impianto necessiterà pertanto di un'autorizzazione ulteriore che dovrà essere rilasciata sulla base della normativa di settore.

La Provincia non condivide il criterio, adottato dal proponente, di calcolare le distanze di rispetto dal punto centrale dei capannoni anziché dai limiti di proprietà. Le distanze dovranno calcolarsi dal limite delle pertinenze d'impianto.

A seguire si registra l'intervento dei rappresentanti del Comune di Monteroni di Lecce, che evidenziano la indisponibilità del territorio ad accogliere un impianto di questo tipo, ritenendo che la tipologia di gestione dello smaltimento dei rifiuti non possa scontare semplicemente dei procedimenti amministrativi prescindendo da un momento di condivisione geopolitica che coinvolga principalmente la popolazione e le realtà sociali. I delegati depositano la seguente documentazione:

- 1) Deliberazione 8/2/2016, n.1, del Consiglio dell'Unione di Comuni "Union 3", riguardante "Progetto di impianto di digestione anaerobica e di compostaggio della frazione organica dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e rifiuti speciali da realizzarsi presso il Comune di Monteroni di Lecce su istanza della Par S.r.l. – Determinazioni". Con detto atto l'Unione dei comuni ha deliberato di "manifestare dissenso, alla realizzazione di un impianto di bio-digestione anaerobica finalizzato allo smaltimento dei rifiuti presso il Comune di Monteroni di Lecce" e "Di non essere interessati al conferimento dei rifiuti prodotti dai rispettivi Comuni, presso un eventuale impianto di smaltimento presso il Comune di Monteroni di Lecce e, che, quand'anche l'impianto in questione dovesse essere realizzato, i Comuni di Arnesano, Carmiano, Copertino, Lequile, Leverano, Monteroni, Porto Cesareo e Veglie non conferirebbero i propri rifiuti all'interno dello stesso";
- 2) Incartamento attestante, sulla scorta di analisi effettuate presso l'anagrafe del Comune, la presenza stabile, all'intorno del sito di progetto (da 10 a 800 metri), di n. 250 residenti. Si allegano i certificati di residenza in agglomerati di case assolutamente legittime, che ancorché non sulla base del codice della strada, individuano in tal modo un centro abitato di fatto;
- 3) Relazione-parere sulla compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica del progetto, redatta dal tecnico responsabile del IV Settore e controfirmata dal Sindaco, che si conclude, in sintesi, con la valutazione che "lo scrivente Ufficio ritiene improponibile l'approvazione dell'intervento proposto".

L'Assessore comunale fa rilevare la presenza di oasi di protezione, che il sito è ubicato, sotto il profilo urbanistico a distanza di circa ottocento metri dalla perimetrazione di una zona di espansione edilizia residenziale "C3". Dal punto di vista urbanistico oltre che da quello della gestione dei rifiuti gli amministratori comunali hanno ipotesi di sviluppo che, nel massimo rispetto del procedimento, non concordano con la realizzazione dell'impianto di progetto.

Il delegato Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto puntualizza che le competenze dell'Ente sono confinate alla verifica dell'impatto o degli effetti ambientali dell'impianto sul patrimonio culturale. Tale valutazione allo stato coinvolge i Comuni perché il PPTR prevede l'adeguamento dei piani urbanistici, iter non ancora concluso dal Comune di Monteroni. Sotto tale aspetto la Soprintendenza, che resta in attesa dei relativi sviluppi, rivolge invito al Comune di accelerare l'iter di adeguamento dello Strumento urbanistico al PPTR.

Pur dando atto che il proponente ha in qualche modo riscontrato la prescrizione che lo Studio d'impatto am-

bientale venisse integrato con la valutazione degli impatti sul patrimonio culturale, che risultano prodotti i richiesti permessi edilizi dei fabbricati e la documentazione fotografica, il delegato della Soprintendenza evidenzia che nello studio d'impatto sono contenute intenzioni di progetto (tipologia di materiali, colori, ecc.) non definite in progetto, che sono da sottoporre alle valutazioni della Soprintendenza. Esprime perplessità sulle opere di mitigazione, quale ad esempio sulla fitta barriera arborea perimetrale lungo le pertinenze d'impianto, in contrasto con la natura dei luoghi caratterizzata da un contesto di uliveti impostati secondo sesto d'impianto regolare.

L'architetto Copani si riserva di esprimere le valutazioni di propria competenza, per via endoprocedimentale al Segretariato Regionale, il quale provvederà alla formulazione del parere conclusivo.

Il direttore OGA ATO precisa che l'organo non si esprime mai per gli aspetti urbanistici e di localizzazione degli impianti. Esso si esprime avendo come riferimento il piano regionale di gestione dei rifiuti nonché la norma nazionale rappresentata dal testo unico dell'ambiente. Pertanto OGA ATO non entrerà assolutamente nel merito delle situazioni di tipo urbanistico e localizzativo dell'impianto.

Successivamente egli ritiene poi di evidenziare un aspetto ritenuto importante, quello dell'assenza sul territorio di un adeguato numero di impianti di compostaggio che consentano, tramite il trattamento della FORSU, la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani. Sostiene inoltre che gli impianti di questo tipo possono legittimamente ricevere conferimenti da luoghi di produzione lontani, perché ovviamente esprimono una propria tariffa. Vi è poi comunque da osservare il criterio della prossimità, per il quale si predilige ovviamente il conferimento dei comuni vicini all'impianto, anche al fine di minimizzare il disagio degli spostamenti di rifiuti sul territorio e i correlati rischi di inquinamento. Nella pratica la prossimità viene agevolata con incentivi e agevolazioni e benefici sulla tariffa per i comuni prossimi impianto.

Il direttore di OGA-ATO Lecce, ribadita l'assenza di competenze sugli aspetti localizzativi e urbanistici, esprime, con riferimento al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, un giudizio di compatibilità dell'impianto, stante il positivo risvolto sotto il profilo ambientale, nonché in considerazione della circostanza che la taglia dimensionale dell'impianto (33.000 t/anno) è tale che la FORSU dovrà essere reperita oltre il confine dei Comuni vicini.

La rappresentante di ARPA Puglia consegna un documento della propria Unità Ambiente e Salute contenente osservazioni su "Valutazione degli impatti sulla salute pubblica del progetto "Impianto di digestione anaerobica e compostaggio della frazione organica R.S.U. da raccolta differenziata (FORSU) e dei rifiuti vegetali verdi" sito in Monteroni (LE)", del quale viene data lettura, contenente svariate richieste di precisazione e di chiarimenti.

Su metodologie di analisi utilizzate e su risultati ottenuti con la suddetta valutazione degli impatti sulla salute pubblica relazionano i consulenti tecnici del proponente, che si dichiarano disponibili a riscontrare le osservazioni della Agenzia.

Viene poi portata a conoscenza della conferenza la circostanza che il centro regionale aria dell'agenzia aveva richiesto delucidazioni sulla modellistica adottata ai fini della valutazione dell'impatto odorigeno. Tale richiesta comunicata sia alla Provincia di Lecce, sia al proponente, è stata riscontrata con integrazioni documentali fatte pervenire, con modalità del tutto irrituale, direttamente al centro regionale aria della agenzia, senza che ne sia stata informata la conferenza o l'autorità competente. Ciò detto il rappresentante di Arpa rivolge invito all'inoltro della documentazione avvalendosi dei canali ordinari (nell'ambito della CdS o per il tramite della autorità competente).

Detto questo, essendo il parere di ARPA un parere complessivo che riguarderà tutti questi aspetti e anche il Piano di monitoraggio e controllo AIA che rientra tra le specifiche competenze della Agenzia, sarà rimesso un parere scritto da emettersi successivamente all'esame delle integrazioni chieste.

*A seguito di un approfondimento interno ARPA è risultata la necessità di predisporre allarmi radiometrici, atteso che questo impianto riceve rifiuti rivenienti direttamente dalla raccolta differenziata, che non subiscono alcun tipo di controllo. È necessario pertanto prevedere l'installazione di un portale radiometrico e relative aree di sosta complementari, a termini della DGR 1096/2012. Tale necessità riveste carattere prescrittivo.*

*Intervengono poi i consulente tecnici Dott. Meduri e Dott. Buccolieri, che relazionano, nell'ordine, su metodologie di analisi utilizzate e sui risultati ottenuti con la valutazione degli impatti sulla salute pubblica e valutazione degli impatti odorigeni.*

*Da parte degli Uffici della Provincia viene richiesto che il progetto sia corredato con gli elaborati scritto-grafici contemplati all'Allegato A della L.R. n. 30/1986, con indicazione quindi di particolari costruttivi, disegni di installazione dei macchinari, ecc., descritti in relazione ma non presenti nelle tavole grafiche. Si rende necessario inoltre fornire idonea documentazione sul dimensionamento dei sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera, e delle acque meteoriche e di dilavamento. Si rende altresì indispensabile fornire un censimento dei pozzi per acqua autorizzati, esistenti all'intorno del sito di progetto, con indicazione dell'utilizzazione. Tanto si rende necessario dovendo disporre di documentazione il cui grado di approfondimento consenta il rilascio delle diverse autorizzazioni che concorrono alla formulazione del provvedimento finale.*

*Interviene il dott. Mazzotta, nella duplice veste di sindaco del Comune di Carmiano e Presidente dell'Unione di Comuni "Union 3", per esprimere netta contrarietà alla realizzazione dell'impianto proposto, in quanto incongruente con le ipotesi e il modello di sviluppo del territorio. Le valutazioni di natura tecnica non possono essere disgiunte da oggettive considerazioni di ordine sociale e politico. In assoluta autonomia il Comune di Carmiano ha ritenuto di percorrere la via degli impianti di piccola taglia, facendosi approvare un impianto di auto compostaggio per cui la domanda di smaltimento del rifiuto organico è soddisfatta. Sostiene inoltre che il Piano d'azione per l'energia sostenibile della Unione non prevede la realizzazione di impianti di rifiuti.*

*Al termine degli interventi il Presidente rimarca che sono emerse sia considerazioni tecniche, delle quali l'Ufficio fa riserva di un'assoluta considerazione, sia volontà politiche. In riferimento a queste ultime si dà chiaramente atto che i rappresentanti politici hanno, al di là della Conferenza, ogni strumento e ogni possibilità di intervento che la legge gli consente, per far valere le proprie ragioni. Sé è giusto che la parte politica programmi il territorio, risulta ovvio che non compete all'Ufficio intervenire su aspetti che sono prerogativa degli organi politici. Il principio della prossimità dei conferimenti non può essere trascurato, anche alla luce di ultima giurisprudenza in materia.*

*Per quanto attiene il progetto sono emerse carenze dal punto di vista documentale, via via evidenziate nel corso del dibattito. Il presidente assegna al Proponente un periodo utile di trenta giorni, a decorrere dalla data di notifica del presente verbale, per la consegna degli elaborati tecnici richiesti, precisando che i termini del procedimento s'intendono sospesi sino all'acquisizione della documentazione.*

*Da ultimo si manifestano, da parte della Provincia, forti dubbi sulla categoria progettuale di attribuzione del progetto nel contesto del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. Il proponente ascrive alla categoria degli "impianti di trattamento rifiuti", qualificandolo di "trattamento meccanico-biologico", un progetto che appare piuttosto definibile come "impianto di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta differenziata". Tale profilo sarà oggetto di specifico approfondimento da parte dell'ufficio.*

*Per completezza di informazioni dei convocati non intervenuti e al fine di consentire alla società proponente puntuale riscontro ai rilievi, osservazioni e richieste dei diversi Enti, gli atti acquisiti in data odierna costituiranno parte integrante e sostanziale del presente verbale »;*

- che con missiva di data 29/02/2016, acquisita al protocollo n.11745 dello 03/03/2016, PAR S.r.l. ha inteso

puntualizzare le motivazioni per le quali l'impianto progettato, ai fini della determinazione delle minime distanze da centri e nuclei abitati da osservarsi coerentemente con il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, risulterebbe a proprio avviso rientrare nel novero degli "Impianti di trattamento meccanico e/o biologico";

- che con nota n. 11738 dello 03/03/2016 è stato chiesto al Servizio Gestione dei Rifiuti di Regione Puglia, quale soggetto competente per la redazione e l'aggiornamento della pianificazione regionale del settore dei rifiuti, di fornire ogni utile indicazione sul corretto inquadramento del progetto in questione nell'ambito della disciplina del Piano;
- che PAR S.r.l., facendo seguito alla Conferenza dei Servizi svoltasi in data 11/02/2016 ed alle richieste di integrazioni e chiarimenti richiesti dagli Enti partecipanti, ha trasmesso, in allegato a nota del 29/03/2016 (protocollo in ingresso n. 16679), copia cartacea e in formato digitale di: Controdeduzioni ai rilievi mossi in Conferenza; Distanze da pozzi artesiani; Integrazione Acque Meteoriche; Integrazione Studio di Impatto Odorigeno; Integrazione Studio di Impatto sulla Salute Pubblica; Integrazione Trattamento Aria; L.R. 30-86 - Schede tecniche Attrezzature e Sensori; TAV. 2bis - Distanze Comuni da Impianto; TAV. 4bis - Distanze da Ricettori Sensibili; TAV. 16 - Percorsi Automezzi e Pedoni;
- che giusta nota n. 2508 del 23/03/2016, il Servizio Gestione dei Rifiuti di Regione Puglia ha confermato l'orientamento degli uffici provinciali, sostenendo che, indipendentemente dalla tecnologia prescelta per la produzione di compost (nel caso specifico anaerobica), poiché l'attività dell'impianto è riconducibile all'operazione di recupero - R3 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, con riferimento alle tipologie di impianti di cui alla Parte II 02 del vigente PRGRU (approvato con DC n. 204/2013), si applicano i criteri localizzativi di cui al Par. 2.1.2 "Impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta differenziata";
- che con nota 1/04/2016, prot. n. 17633, è stata convocata per il giorno 21/04/2016 una nuova seduta della Conferenza di Servizi;
- che con nota 11/04/2016 il Comune di Monteroni di Lecce ha chiesto di voler rinviare la Conferenza di Servizi fissata per il giorno 21/04/2015, al fine di completare taluni approfondimenti di carattere tecnico;
- che l'Ufficio competente, giusta comunicazione n. 19535 del 12/04/2016, ha provveduto a rinviare al giorno 05/05/2016 la riunione della Conferenza;
- che in nel corso della seduta della Conferenza di Servizi dello 05/05/2016, il cui verbale risulta trasmesso agli Enti interessati in allegato a nota n. 25598 del 12/05/2016, si è evidenziato quanto di seguito:

« ... omissis ...

*I lavori della Conferenza sono presieduti dal Dirigente del Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, Ing. Dario Corsini.*

*Dato atto della presenza di:*

- PAR S.r.l.: Ing. Pietro Licignano e Ing. Roberto Paladini, progettisti; Dott.ssa Silvia Lombardo, Dott. Tommy Meduri, Dott. Riccardo Buccolieri, Dott. Paolo Carusoni, consulenti;
- COMUNE DI MONTERONI DI LECCE: Dott.ssa Angelina Storino, Sindaco; Sig. Pierluigi Favale, Assessore Urbanistica; Ing. Nicola Toma, Dirigente Servizio Urbanistica;
- COMUNE DI CARMIANO e Unione di Comuni "UNION 3": Dott. Giancarlo Mazzotta;

- *COMUNE DI COPERTINO: Salvatore Calasso, consigliere comunale;*
  - *Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto: Arch. Pietro Copani;*
  - *PROVINCIA DI LECCE – SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA: Dott. Giorgio Piccinno;*
- e della assenza di:*
- *OGA-ATO Provincia di Lecce;*
  - *ARPA PUGLIA – DAP Lecce;*
  - *ASL LECCE - Area Nord – SPESAL;*
  - *ASL LECCE - Area Nord –SISP;*
  - *Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;*
  - *Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;*
  - *COMUNE DI ARNESANO;*
  - *COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO;*

*la seduta è dichiarata aperta.*

*E' ammesso ad assistere alla riunione il Comitato "No Centrale", con sede in Monteroni di Lecce, che ne aveva fatta formale richiesta.*

*In apertura dei lavori il Presidente riferisce sull'esito degli approfondimenti, già preannunciati nel corso della precedente seduta della Conferenza, che la Provincia ha effettuato sulla categoria progettuale di attribuzione del progetto nel contesto del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani..*

*Sulla vicenda è stato interrogato il competente Ufficio di Regione Puglia. La richiesta di chiarimenti è stata riscontrata dalla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Servizio Gestione Rifiuti con nota protocollo n.2508 del 23/03/2016, della quale è data lettura.*

*Nella suddetta nota si riporta testualmente che « ..... Indipendentemente dalla tecnologia prescelta per la produzione di compost (nel caso specifico anaerobica), con riferimento alle tipologia di impianti di cui alla Parte II 02 del vigente PRGRU (approvato con DC n. 204/2013) si applicano i criteri localizzativi di cui al Par. 2.1.2 "Impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta differenziata" poiché l'attività dell'impianto è riconducibile all'operazione di recupero - R3 del D.Lgs. 152/06, allegato C.*

*Le "Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili "Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: 5 Gestione dei rifiuti (impianti di trattamento meccanico biologico)" approvate con DM 29/01/2007, costituiscono sicuramente il documento di riferimento per quanto attiene la definizione degli aspetti gestionali, tecnici e delle condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto, ma non alla definizione della tipologia di impianto di che trattasi. Tanto alla luce del fatto che non esistono BAT di settore relative ai soli impianti di compostaggio ed alla circostanza che le citate linee guida contengono anche le disposizioni atte a regolamentare tale tipologia di attività ».*

*Le considerazioni espresse dalla Regione sono in linea con l'orientamento della Provincia, di una qualificazione dell'impianto progetto come di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta differenziata.*

*Tale circostanza implica che il progetto in valutazione deve, per gli aspetti localizzativi, essere conforme a una disciplina delle distanze più stringente rispetto a quella assunta a riferimento dai progettisti.*

Quale contributo alla rigorosa definizione del quadro di riferimento programmatico i rappresentanti della Provincia portano all'attenzione della Conferenza una nota dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'ambiente – Ciclo rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale e Ecologia, concernente il dimensionamento e lo stato di funzionamento dei sistemi per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani presenti nella regione Puglia. Nel documento viene data evidenza della circostanza che la dotazione impiantistica autorizzata sul territorio pugliese, ha una capacità nominale di assorbimento di circa 560.000 tonnellate/anno, equivalente alla produzione di FORSU + frazione verde "a regime" (ossia al 65% di RD) che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) stima pari a 530.000 tonnellate/anno.

Il proponente manifesta il proprio dissenso per l'interpretazione fornita dalla struttura regionale, restando sulla posizione già assunta, di attribuzione del progetto alla fattispecie degli impianti di trattamento meccanico-biologico di rifiuti.

A seguire il Presidente dà lettura di:

- Nota 05/05/2016, protocollo n. 16/255/ED, trasmessa tramite posta elettronica certificata, con cui il Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL LECCE – Area Nord « ..... a tutela della salute pubblica, esprime parere contrario alla realizzazione ed al funzionamento dell'impianto per la produzione di biometano dalla digestione anaerobica della frazione organica dei RSU a valle della raccolta differenziata, ..... evidenziando la necessità, sempre a tutela della salute pubblica, che la proprietà dei capannoni con copertura in eternit, proceda comunque alla verifica circa la pericolosità relativa al rilascio di fibre di amianto ed alle successive eventuali opere di bonifica ».
- Nota 05/05/2016, protocollo n. 28144, trasmessa tramite posta elettronica certificata, con cui la Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente – Dipartimento provinciale di Lecce « .....in conclusione, considerato il permanere di criticità e carenze negli elaborati progettuali, allo stato attuale non è possibile esprimere una valutazione tecnica positiva e pertanto, per quanto di competenza, esprime parere sfavorevole all'autorizzazione dell'impianto »;
- Nota 05/05/2016, protocollo n. 5787, trasmessa tramite posta elettronica certificata, con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Lecce « ..... nessun parere può essere espresso da questo Comando Provinciale fino all'acquisizione di elaborati tecnici rispondenti ai dettati di cui al D.M. 7 agosto 2012 ».

Successivamente viene ceduta la parola al delegato Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto.

Giusta delega prot. n. 5321 del 26/04/2016, l'architetto Copani esprime le valutazioni conclusive del MIBACT, sulla base delle note prot. n. 4590 del 27/04/2015 e prot. n.2403 del 2/3/2015 della Soprintendenza BEAP rese nelle riunioni di Conferenza di Servizi, come segue.

La realizzazione dell'impianto in esame comporta una trasformazione del lotto non accompagnata da adeguate forme di mitigazione, perdendo quindi l'occasione di una reale riqualificazione dell'area sotto il profilo paesaggistico. In tal senso una piantumazione di alberi sul perimetro del lotto determina una mutazione dell'assetto che caratterizza il contesto territoriale interessato (che è, dal punto di vista paesaggistico, chiaramente agricolo); la proposta di concordare con la Soprintendenza i colori da applicare alle pareti dei manufatti non risulta sufficiente e monca della necessaria proposta progettuale, da trovare a seguito dell'analisi paesaggistica dei luoghi. La valutazione conclusiva non può pertanto essere favorevole. Tuttavia, ai fini del superamento di tale valutazione, si propone che siano proposte dalla ditta misure di mitigazione e di compensazione paesaggistica, sulla base di compiute ed esaurienti analisi dei valori paesaggistici del territorio, in merito sia alla sostituzione e integrazione della vegetazione, sia all'eliminazione di tutti i manufatti esistenti non utili al funzionamento dell'impianto, sia alla sostituzione degli elementi incongrui dei manufatti esistenti, con scelta di finiture adeguate al contesto territoriale interessato, sia infine a garantire un impatto non percepibile delle emissioni odorigene. Resta salvo quanto indicato

della Soprintendenza Archeologica per la Puglia con la citata nota prot. n. 4590 del 27/04/2015 in merito all'osservanza dell'art.90, comma 1, del D.Lgs. 42/2004.

La parola è ceduta ai progettisti, onde poter replicare ai pareri negativi formulati per iscritto dagli enti.

Si susseguono gli interventi dell'ingegner Licignano, che ribadisce la conformità del progetto con i criteri localizzativi del Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani, e del dottor Carusoni, il quale afferma che la tecnologia adottata rappresenta la migliore disponibile in termini di minimizzazione degli impatti odorigeni, riferendo di progetti analoghi a quelle in questione realizzati in ambiti territoriali ad elevata presenza abitativa.

Il Comune di Monteroni di Lecce, e per esso l'Assessore all'Urbanistica, ripropone le motivazioni che hanno concorso alla formulazione del parere negativo alla realizzazione del progetto già espresso nel corso della precedente seduta, principalmente connesse con la situazione abitativa che caratterizza la località.

Analogamente, anche il Sindaco di Carmiano e Presidente dell'Unione di Comuni "UNION 3" ribadisce il parere sfavorevole già dichiarato.

Il rappresentante del Comune di Copertino interviene facendo rilevare che il parere di competenza è confluito in quello unitario dell'Unione di Comuni "UNION 3".

Al termine degli interventi il Presidente, avendo l'Autorità competente acquisito i pareri conclusivi degli enti convocati, conclude i lavori della Conferenza, anticipando che l'Ufficio preposto, in ragione delle intervenute valutazioni di senso negativo, non superabili, si determinerà per la formulazione di un preavviso, ai sensi dell'art.10-bis della L.241/90, della conclusione con esito negativo del procedimento coordinato di VIA e AIA.

Per completezza di informazioni dei convocati non intervenuti e al fine di consentire alla società proponente puntuale riscontro ai rilievi, osservazioni e richieste dei diversi Enti, i pareri scritti pervenuti in data odierna costituiranno parte integrante e sostanziale del presente verbale.

La Conferenza termina i lavori alle ore 13. Degli stessi è redatto il presente verbale che sarà comunicato, oltre che alle Amministrazioni/Enti convocati, al Comitato "No Centrale" »;

- che PAR S.r.l., facendo seguito alle valutazioni finali della Conferenza, con un documento di data 29/07/2016 (in atti al protocollo n. 41476 dello 01/08/2016), ha inteso esprimere le proprie controdeduzioni ai pareri sfavorevoli al progetto espressi dagli Enti interessati. Nel documento si sostiene che i pareri espressi dagli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi sono in contrasto con il comma 1, art. 14-quater della Legge 241/90, ove è chiaramente puntualizzato che il dissenso delle Amministrazioni partecipanti, a pena di inammissibilità, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. PAR S.r.l. ha chiesto, pertanto, alla Provincia di:

a) recedere dal proposito di diniego all'approvazione del progetto;

b) riconvocare una nuova Conferenza dei Servizi chiedendo espressamente ai singoli Enti di esprimersi "solo ed esclusivamente" sul tema di loro competenza, motivando congruamente l'eventuale dissenso e proponendo le necessarie modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso;

- che a conclusione della Conferenza di Servizi hanno espresso parere sfavorevole alla realizzazione del progetto, come già specificato in narrativa e nei documenti allegati ai verbali della Conferenza di Servizi regolarmente trasmessi al proponente ed agli enti partecipanti:

- il Comune di Monteroni di Lecce;

- il Comune di Carmiano;
  - il Consiglio dell'Unione di Comuni "Union 3" (Arnesano, Carmiano, Copertino, Lequile, Leverano, Monteroni, Porto Cesareo e Veglie);
  - il Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL LECCE – Area Nord;
- che ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, non hanno espresso il parere per carenza documentale, così come ampiamente motivato e descritto in conferenza di servizi e nelle correlate note contenenti richiesta di chiarimenti e/o integrazioni;
- che gli Enti che hanno espresso parere sfavorevole alla realizzazione del progetto sono preposti, a vario titolo, alla pianificazione del territorio, alla tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia della salute pubblica;
- che in sede di Conferenza di Servizi non è stato pertanto possibile accertare la compatibilità del progetto proposto ai principi stabiliti dall'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/06, di una gestione dei rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente;
- che il procedimento di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, protrattosi ben oltre i termini stabiliti per legge a causa dei ritardi del Proponente nel corrispondere alle motivate richieste di chiarimenti avanzate dalla Conferenza di Servizi e delle modifiche apportate al layout dell'impianto di progetto, deve concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso da parte della Provincia;
- che con riferimento al menzionato documento 29/07/2016 di controdeduzioni del Proponente ai singoli pareri espressi dagli Enti interessati, trattasi di Conferenza di Servizi di tipo istruttorio, finalizzata al rilascio di provvedimento autorizzativo di impianto di gestione rifiuti e, pertanto, ad essa non è applicabile la disciplina dell'art.14-quater della L.241/90;
- che peraltro, le "controdeduzioni ai singoli pareri espressi", così come formulate dal proponente nel citato documento 29/07/2016 di controdeduzioni, non sono previste nell'ambito della L.241/90 relativa alla disciplina applicabile alla Conferenza di servizi di tipo istruttorio;

**Considerato:**

- che con riferimento alle fattispecie di impianti di cui alla Parte II O2 del vigente PRGRU (approvato con DC n. 204/2013) trovano applicazione i criteri localizzativi di cui al Par. 2.1.2 "Impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta differenziata", poiché l'attività dell'impianto, indipendentemente dalla tecnologia prescelta per la produzione di compost (nel caso specifico anaerobica), è riconducibile all'operazione di recupero - R3 dell'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;
- che le "Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili - Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: 5 Gestione dei rifiuti (impianti di trattamento meccanico biologico)" approvate con DM 29/01/2007, costituiscono il documento di riferimento per quanto attiene la definizione degli aspetti gestionali, tecnici e delle condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto, ma non alla definizione della tipologia di impianto di che trattasi. Tanto alla luce del fatto che non esistono BAT di settore relative ai soli impianti di compostaggio e per la circostanza che le linee guida citate contengono anche le disposizioni atte a regolamentare tale tipologia di attività;

- che il Comune di Monteroni di Lecce ha prodotto agli atti documentazione attestante, sulla scorta di analisi effettuate presso l'anagrafe del Comune, la presenza stabile, all'intorno del sito di progetto (da 10 a 800 metri), di n. 250 persone residenti in agglomerati di case regolarmente assentite;
- che da tale circostanza consegue la non rispondenza del progetto ai criteri localizzativi prescritti dal vigente piano regionale dei rifiuti urbani per gli impianti di compostaggio, che ai fini della tutela della popolazione, fissa in almeno metri 300 e metri 2000 la distanza richiesta, nell'ordine, da case sparse e da centri abitati (criterio escludente);

**Valutato:**

- che la sussistenza del vincolo escludente, così come descritto al Par. 2.1.2 "Impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta differenziata" - O.2 Criteri generali di localizzazione di impianti di gestione rifiuti solidi urbani del vigente PRGRU (approvato con DC n. 204/2013);
- che il parere sfavorevole espresso dal Comune di Monteroni di Lecce, nonché dai Comuni di Carmiano e dal Consiglio dell'Unione di Comuni "Union 3" (Arnesano, Carmiano, Copertino, Lequile, Leverano, Monteroni, Porto Cesareo e Veglie);
- che il parere sfavorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL LECCE – Area Nord;
- che la mancata espressione, per carenza documentale, da parte di ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;

rappresentano, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., **motivo ostativo al rilascio della autorizzazione richiesta**, ha preavvisato, ai sensi dell'art.10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., con missiva protocollo n. 49033 del 21/09/2016, inoltrata a mezzo PEC, della adozione di provvedimento con **esito negativo** della valutazione di impatto ambientale e della autorizzazione integrata ambientale per il proposto "Progetto di impianto di digestione anaerobica e di compostaggio della frazione organica dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali, in zona industriale del Comune di Monteroni di Lecce", ferma restando della facoltà per il proponente di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, nel termine di dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione del preavviso;

**Dato atto:**

- che PAR S.r.l. non ha ritenuto di produrre osservazioni, ai sensi del medesimo art.10-bis della L.241/90, al citato preavviso protocollo n. 49033 del 21/09/2016, di esito negativo del procedimento;

**Ritenuto, sulla base di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. alla conclusione del procedimento:**

**DETERMINA**

- di **denegare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, l'istanza** di PAR S.r.l., di data 14/04/2014 (in atti al protocollo n. 29111 del 15/04/2014) e successive note di integrazione/perfezionamento (protocolli in ingresso n. 52447 dell'11/07/2014 e n. 58738 dello 07/08/2014), finalizzata all'ottenimento della **Valutazione di Impatto Ambientale** e della **Autorizzazione Integrata**

**Ambientale** per un progetto di impianto di digestione anaerobica e di compostaggio della frazione organica dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali, da realizzarsi in zona industriale del Comune di Monteroni di Lecce;

- di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i.;
- di **notificare**, ai sensi dell'art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia della presente Determinazione alla proponente PAR S.r.l. (tramite PEC indirizzata a: **par1@legalmail.it**), e trasmetterla ai seguenti soggetti:
  - COMUNE DI MONTERONI DI LECCE (**protocollogenerale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it**);
  - COMUNE DI CARMIANO (**urp.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it**);
  - COMUNE DI ARNESANO (**protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it**);
  - COMUNE DI COPERTINO (**comunecopertino@pec.rupar.puglia.it**);
  - ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale Lecce (**dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**);
  - ASL LECCE – AREA NORD – S.I.S.P. (**sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it**);
  - ASL LECCE – AREA NORD - S.P.E.S.A.L. (**spesalnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it**);
  - OGA-ATO Provincia di Lecce (**direttore.atoprovincialecce@pec.it**);
  - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E TARANTO (**mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it**);
  - COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI LECCE (**com.lecce@cert.vigilfuoco.it**);
- **pubblicare** il presente provvedimento, per estratto, nella sezione trasparenza di questo Ente, ai sensi della D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE**  
Ing. Rocco Merico